



Nuova deduzione per incremento occupazionale L. 147/2013 (rigo IS6)

Spetta sia alle società, di capitali o persone, sia alle Ditte individuali e professionisti a condizione che:

- siano state effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- alla fine del periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni (intendendosi per tali anche le eventuali trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato), risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente. Deve pertanto sussistere una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta e la media del periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta di assunzione.

La deduzione compete in misura pari al minore tra:

- il costo effettivo del personale neoassunto, col massimo di 15.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nell'anno;
- l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B9 e B14 del c/economico.

La deduzione per incremento occupazionale è cumulabile con la deduzione del cuneo fiscale.

Cuneo Fiscale

Con il cuneo fiscale sono state previste le seguenti deduzioni dalla base imponibile, precisamente dal costo del lavoro.

Sono classificate sotto le lettere A) e B) perché è possibile scegliere se usufruire delle prime o delle seconde, alternative tra di loro, a seconda della convenienza.

Nota Bene: la scelta va fatta dipendente per dipendente!

a) Sono le nuove deduzioni, alternative rispetto a tutte quelle della lettera B), cioè:

- il costo Inail (già indicato in precedenza a proposito della voce di costo B9) +

- Deduzione forfettaria di 7.500 euro (ex 4.600), elevate a 13.500 (ex 10.600) per lavoratori femmine o giovani di età inferiore a 35 anni, ragguagliate ad anno per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (15.000 se impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed elevate a 21.000 per lavoratori femmine o di età inferiore a 35 anni) +

- Deduzione 100% dei contributi previd. e assist. dei dipendenti a tempo indeterminato +

- Ulteriore deduzione Irap: se base imponibile Irap ≤ 180.760 spetta una deduzione dalla base imponibile di € 8.000 (10.500 per ditte ind., Soc. persone e assimilati), se fra 180.760 e 180.840 di € 6.000 (7.875 per ditte ind., Soc. persone e assimilati), se fra 180.840 e 180.920 di € 4.000 (5.250 per ditte ind., Soc. persone e assimilati), se fra 180.920 e 181.000 di € 2.000 (2.625 per ditte ind., Soc. persone e assimilati). Va ragguagliata ad anno solare in caso di esercizio $<$ di 12 mesi.

ovvero

b) Sono le vecchie deduzioni, alternative rispetto a quelle viste sopra alla lett. A) cioè:

- il costo Inail (già indicato in precedenza a proposito della voce di costo B9) +

- Spese per apprendisti, disabili, CFL (contratti di formazione lavoro), spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo (occorre attestazione Coll. Sindacale o Revisore), naturalmente al netto dell'Inail già dedotto sopra +

- Ulteriore deduzione Irap: spetta una deduzione dalla base imponibile di € 8.000 (10.500 per ditte ind., Soc. persone e assimilati) se base imponibile Irap \leq 180.760, di € 6.000 (7.875 per ditte ind., Soc. persone e assimilati) se fra 180.760 e 180.840, di € 4.000 (5.2550 per ditte ind., Soc. persone e assimilati) se fra 180.840 e 180.920, di € 2.000 (2.625 per ditte ind., Soc. persone e assimilati) se fra 180.920 e 181.000. Va raggugliata ad anno solare in caso di esercizio $<$ di 12 mesi +

- Ulteriore deduzione Irap a favore di chi ha ricavi Irap \leq 400.000 euro, di 1.850 euro a dipendente fino al max di 5 (non valgono apprendisti, disabili, Cfl). Va raggugliata ai giorni di lavoro del dipendente nell'anno e al part time.

Attenzione: verificare per ogni dipendente che la somma delle deduzioni spettanti non superi il suo costo del lavoro (retribuzione + contributi), altrimenti bisogna ridurla.